

CONTRATTO DI SERVIZIO
fra
PROVINCIA DI BERGAMO
e
“UFFICIO D’AMBITO DI BERGAMO”

Azienda Speciale per l’organizzazione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato
della Provincia di Bergamo.

INDICE

TITOLO I - CONTRATTO DI SERVIZIO

- Articolo 1 - premesse*
- Articolo 2 - oggetto del contratto*
- Articolo 3 - durata del contratto*
- Articolo 4 - attività e prestazioni erogate*
- Articolo 5 - altre prestazioni*
- Articolo 6 - modalità di gestione*
- Articolo 7 - obiettivi prioritari*
- Articolo 8 - impegni dell’azienda*
- Articolo 9 - attività e gestione finanziaria dell’azienda*
- Articolo 10 - personale assunto e/o incaricato dall’azienda*
- Articolo 11 - responsabilità dell’azienda*
- Articolo 12 - rispetto delle norme di sicurezza*
- Articolo 13 - referente provinciale*
- Articolo 14 - pretese di terzi*
- Articolo 15 - risoluzione del contratto*
- Articolo 16 - controversie*
- Articolo 17 - spese contrattuali*

PREMESSO CHE

- la legge 26 marzo 2010, n. 42, di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 4, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, ha disposto, al comma 1 quinquies dell'art. 1, quanto segue:

“All’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente: 186 bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale ottimale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale ottimale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”;

- il Consiglio Regionale nella seduta del 27 dicembre 2010, ha approvato la Legge Regionale n. 21 recante *“Modifiche alla l.r.12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale – Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”;*

- nel testo di legge regionale approvato, è stato previsto:

- all’art. 1, lett. h) che *“... dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità d’ambito, come previste dall’art. 148 del D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province...”;*
- all’art. 1, lett. i) che *“In ragione del rilevante interesse pubblico all’organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune di Milano, per l’ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all’articolo 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l’ente locale, un’azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile”;*

DATO ATTO CHE

- la Provincia di Bergamo con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 64 del 13/06/2011 ha approvato la costituzione dell’azienda speciale “Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo”;
- in data 27/06/2011 alla presenza del notaio Nicoletta Morelli è stato stipulato l’atto di costituzione dell’azienda speciale “Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo”;

VISTI

- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003 n.26 *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”* e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 27 dicembre 2010 recante *“Modifiche alla l.r.12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale – Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”;*
- Legge Regionale 26 novembre 2014, n. 29 recante *“ Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”*

- la Legge n. 164/2014 di conversione del DL 133/2014 che ha modificato il DLgvo 152/2006;
- gli artt. 112 e 114 del D.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso, le parti contraenti di comune accordo convengono quanto segue:

TITOLO I - CONTRATTO DI SERVIZIO

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di servizio, di seguito nominato "contratto".

Articolo 2- Oggetto del Contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra la Provincia e l'"Ufficio d'Ambito" - Azienda Speciale Provincia di Bergamo per la organizzazione ed attuazione del servizio idrico integrato.

Articolo 3 - Durata del Contratto

1. Il presente contratto ha validità dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

Articolo 4 - Attività e prestazioni erogate

1. L' "Azienda", quale azienda speciale della Provincia di Bergamo e suo ente strumentale, esercita, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 comma 2 della L.R. 12/12/2003 n.26, come modificata dalla L.R. 27/12/2010 n.21, tutte le funzioni e le attività previste dalla Statuto Sociale vigente. Sotto il profilo delle attività da realizzare, l'Azienda, svolgerà in particolare le seguenti funzioni e compiti:

- a) l'individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge regionale n. 26/2003 e succ. mod. e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;*
- b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;*
- c) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti con i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;*
- d) la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente, e, limitatamente ai casi di accordo tra l'ente responsabile dell'ATO e la società patrimoniale di cui all'articolo 49, comma 3, della L. R. 26/2003, il controllo delle attività svolte dalla società, per garantire la salvaguardia dell'integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali;*
- e) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;*
- f) l'individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 152/2006;*
- g) il rilascio di pareri per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore dell'impianto di depurazione ricevente, e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, in conformità agli standard definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate;*
- h) predisposizione ed attuazione di un piano di controlli sugli scarichi industriali in fognatura con messa a regime di tale attività che si consolidi su una porzione rappresentativa concentrandosi, ovviamente, sulle aree di maggior rischio, in base al tipo di produzioni presenti, al potenziale inquinamento ed ai riscontri effettuati dal Gestore, ai sensi degli articoli 128 e seguenti, del Capo III, Titolo IV del D.lgs. 152/2006;*
- i) dare corso all'attività sanzionatoria di cui agli articoli 133 e seguenti del Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, discendente dai risultati dei controlli effettuati e verificare l'esecuzione dei relativi adempimenti da parte dei soggetti sottoposti a verifica compresa l'adozione degli atti di diffida,*

sospensione e revoca. L'Ufficio d'Ambito emette l'ordinanza ingiunzione, previa audizione degli interessati, determinando con ordinanza motivata la sanzione per la violazione e ne ingiunge il pagamento ovvero ordinanza motivata di archiviazione. L'Ufficio d'Ambito con questa procedura conclude tutto il procedimento attivato dal suo controllo, dando corso all'attività sanzionatoria discendente dai risultati dei controlli da esso stesso effettuati; lo svolgimento del procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione o di archiviazione (ai sensi della legge 689/1981) conseguente allo svolgimento dell'attività accertativa prevista nei Piani di controllo programmati ed eseguiti a cura dello stesso Ufficio sugli scarichi in reti fognarie pubbliche derivanti da imprese produttive, e degli eventuali ulteriori atti amministrativi conseguenti, di cui al Titolo IV Capo III e al Titolo V del d.lgs. n. 152/2006;

j) la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al D.P.R. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall'autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego;

k) la definizione ed approvazione del Piano Quinquennale esecutivo degli interventi che il soggetto gestore deve realizzare secondo le priorità definite dalla normativa vigente nazionale, regionale ed europea, ed in linea con il Piano degli interventi inserito nel Piano d'Ambito;

l) la definizione ed approvazione dei Regolamenti all'utenza di cui al Contratto di Servizio stipulato con il Gestore;

m) la definizione ed approvazione di tutti gli atti inerenti le attività operative e gestionali in attuazione di quanto indicato al comma a);

n) l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi del piano degli investimenti art. 158 bis del 152/2006;

o) ogni altra attività che non sia chiaramente posta in capo ad altro oggetto dalla normativa vigente.

Articolo 5 - Altre prestazioni

1. Oltre alle prestazioni sopra evidenziate, l'Azienda Speciale dovrà svolgere qualsiasi altra iniziativa che la Provincia ritenga utile affidarle alla luce delle specifiche competenze tecniche, progettuali ed organizzative maturate dallo staff dell'Azienda. Tali prestazioni dovranno comunque riguardare attività, progetti, iniziative relativi al servizio idrico integrato rientranti nell'ambito delle attività, previste dallo Statuto dell'Azienda.

Articolo 6 - Modalità di gestione

1. L'Azienda è dotata di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente, oppure di personale individuato attraverso altre forme contrattuali, previste dalle normative vigenti in materia, sulla base di apposito dimensionamento del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le attività gestite ai sensi del presente contratto di servizio sono soggette alle forme di controllo previste dallo Statuto dell'Azienda Speciale.

3. La realizzazione delle attività viene svolta in conformità agli obiettivi che la Provincia pone e tenendo conto delle risorse disponibili.

Articolo 7 - Obiettivi prioritari

1. L'Azienda Speciale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, cura il rispetto dei seguenti obiettivi prioritari:

a) efficacia, efficienza, managerialità ed economicità;

b) trasparenza delle azioni svolte;

c) integrazione delle azioni svolte alle esigenze e richieste del territorio e degli attori economico istituzionali in coerenza con le linee d'indirizzo impartite dal Consiglio Provinciale.

Articolo 8 - Impegni dell'Azienda

1. L'Azienda si impegna a:

- a) *elaborare una strategia unitaria in grado di collocare l'insieme delle attività entro un quadro organico e coerente con le dinamiche di cambiamento del contesto in cui si muove;*
- b) *dare piena operatività all'Azienda Speciale attraverso l'adeguata condivisione delle strategie con la Conferenza dei Comuni di cui all'art. 48, comma 1 bis della L. R. 26/2003, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo;*
- c) *attivare una positiva rete di relazioni con Regione, Uffici d'Ambito delle altre Province Lombarde nonché con tutti gli Organismi, anche nazionali, che concorrono all'organizzazione del servizio idrico integrato.*

Articolo 9 - Attività e gestione finanziaria dell'Azienda

1. Ai sensi dell'art. 154, comma 1 del d.lgs. 152/2006, i costi di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito, determinati annualmente, sono coperti dalla tariffa, che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato.

Articolo 10 - Personale assunto e/o incaricato dall'Azienda

1. L'Azienda Speciale si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di previdenza, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi e sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo.

2. Nel caso in cui l'Azienda si avvalga, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto della collaborazione di terzi di propria fiducia, l'Azienda si impegna a garantire e vigilare sugli obblighi di cui sopra, sollevando in ogni caso la Provincia da ogni altra responsabilità, anche in ordine ad eventuali pretese contrattuali da parte del personale medesimo.

3. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quella che risulta dai vigenti contratti collettivi nazionali, integrativi aziendali ed individuali, nonché dalle leggi vigenti.

Articolo 11 - Responsabilità dell'Azienda

1. L'Azienda è responsabile direttamente degli eventuali danni causati alle persone ed alle cose durante lo svolgimento delle attività di competenza, comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma.

Articolo 12 - Rispetto delle norme di sicurezza

1. L'Azienda si impegna a garantire e vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente, per la salvaguardia dell'incolumità pubblica, compresa la disciplina antincendio e la responsabilità civile verso terzi, sollevando la Provincia da ogni responsabilità.

Articolo 13 - Referente provinciale

1. La Provincia, ferma restando la competenza degli organi di vigilanza e controllo, individuerà per tutti i rapporti con l'Azienda Speciale come referente il Direttore Generale della Provincia o, in caso di assenza, il Segretario Generale.

2. Al Direttore Generale della Provincia spetterà il compito di effettuare tutti i controlli necessari e ritenuti indispensabili per verificare la corretta rispondenza delle attività realizzate rispetto a quelle approvate dalla Provincia. Il Direttore Generale della Provincia potrà delegare, in tutto o in parte i suddetti compiti e potrà essere coadiuvato, nello svolgimento delle funzioni, da Dirigenti e Funzionari della Provincia di Bergamo.

3. Restano fermi i poteri del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

Articolo 14 - Pretese di terzi

1. L'Azienda garantisce, in ogni tempo, la Provincia da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, derivante dall'inosservanza da parte della stessa, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'Azienda medesima per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

1. La Provincia si riserva di procedere alla risoluzione del presente contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto dell'Azienda.

Articolo 16 - Controversie

1. Per tutte le controversie comunque dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Bergamo.

Articolo 17 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente contratto, quali quelle di registrazione, di bollo, quietanza, diritti fissi di segreteria, di scritturazione, ecc., ove necessarie saranno a carico dell'Azienda.